

TIP**Assenze
giustificate**

Venerdì scorso, in un corsivo apparso sulla rubrica Parterre e dedicato alla Tamburi Investment Partners (Tip) avevamo segnalato le ripetute assenze in consiglio di amministrazione del consigliere Maurizio Petta rilevate nella relazione annuale di corporate governance della società. Mancate presenze che però erano giustificate da motivi seri e di cui Petta non aveva pertanto alcuna colpa. Dispiaciuti di quanto è accaduto, ce ne scusiamo con l'interessato e con i lettori.



NOTA PREDISPOSTA DALLO STUDIO LEGALE CHE ASSISTE TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA IN TUTTI GLI ASPETTI RELATIVI ALLA CORPORATE GOVERNANCE

Con riferimento a quanto apparso sull'edizione di venerdì 5 ottobre 2007 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", a fronte dell'evidente confusione e sovrapposizione di principi e norme giuridiche, nonché dell'inesattezza di gran parte dei contenuti del corsivo pubblicato, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti e precisazioni.

- L'attuale Consiglio di Amministrazione di TIP è composto da 11 membri, di cui 3 dotati di delega e, come tali, esecutivi, e 8 non esecutivi.
- Ai sensi dell'art. 147 *ter*, comma 4 del D. Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), applicabile alle società quotate, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, due membri devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalla legge e, segnatamente, dall'art. 148 del TUF.
- Detti requisiti sono i seguenti:
 - insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 2382 cod. civ. (soggetto interdetto, fallito, inabilitato o condannato a pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità all'esercizio di uffici direttivi) (lett. (a) dell'art. 148, comma 3 del TUF);
 - rapporti di parentela con gli amministratori della società medesima, oppure carica di amministratore o rapporto di parentela con amministratori di società controllate, controllanti o soggette a comune controllo (lett. (b) dell'art. 148, comma 3 del TUF). Tale disposizione di legge è evidentemente funzionale al mantenimento della massima separatezza tra soggetto che gestisce (l'amministratore) e soggetto che controlla la gestione (il sindaco). Ovviamente detta norma, nella sua formulazione – essendo stata emanata con riferimento ai requisiti dei sindaci – menziona i rapporti di questi con gli amministratori, ma la sua applicazione con riferimento ai consiglieri di amministrazione comporta che assumano rilevanza i rapporti di questi con i sindaci (e non con altri amministratori);
 - rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura patrimoniale o professionale (tali da compromettere l'indipendenza dell'amministratore) con la società ovvero con società controllate, controllanti o soggette a comune controllo o ancora con i sindaci (lett. (c) dell'art. 148, comma 3 del TUF).
- In applicazione di quanto precede, la relazione annuale sull'adeguamento alla corporate governance delle società quotate, pubblicata da Tamburi Investment Partners nello scorso mese di aprile in occasione dell'assemblea di bilancio, in conformità a quanto previsto dall'art. 124 *bis* del TUF, esclude dal novero degli amministratori indipendenti a norma di legge (ossia del citato art. 148, come richiamato dall'art. 147 *ter* del TUF), i 3 amministratori esecutivi. Ciò in considerazione del sistema di remunerazione ad essi

riconosciuto, che comporta la sussistenza di una relazione patrimoniale con la società amministrata tale da non consentire di attestarne l'indipendenza.

- Diversamente, tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono una remunerazione annua per la carica pari ad Euro 10.000, mentre la partecipazione da ciascuno di essi detenuta nel capitale sociale non supera il 6%. Ne consegue che non si configura una relazione patrimoniale che, in coerenza con quanto ritenuto dalla unanime letteratura giuridica, possa qualificarsi come rilevante per l'applicazione della norma sopra menzionata. E' appena il caso di ricordare, al riguardo, che detta norma non menziona la partecipazione a patti parasociali tra le circostanze che escludono la sussistenza del requisito dell'indipendenza. Al contrario, l'impostazione dell'articolo in commento è "sostanzialistico", nel senso che l'esistenza del patto non rileva di per sé, bensì diviene rilevante soltanto allorché determini l'insorgenza di un rapporto patrimoniale tale da pregiudicare l'indipendenza del soggetto.
- Sempre dalla relazione sull'adeguamento alla corporate governance pubblicata dalla società nello scorso mese di aprile, emerge con chiarezza che nessuno degli amministratori – in quanto parte del patto parasociale avente ad oggetto il 40,92% del capitale sociale di TIP - è in possesso dei requisiti di indipendenza sanciti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.
- Il possesso dei sopra indicati requisiti di indipendenza, - a differenza di quanto previsto dall'art. 147 *ter* e 148 del TUF, è facoltativo e, nel caso di TIP, la mancata applicazione delle relative disposizioni del Codice, come detto perfettamente consentita, è sorretta da precise e circostanziate motivazioni, che sono state analiticamente illustrate nella sopra menzionata relazione annuale, così come richiesto dallo stesso Codice di Autodisciplina.
- Il corsivo in commento opera, pertanto, una impropria e non corretta sovrapposizione di norme aventi valenza e portata diversa, confondendo regole di applicazione obbligatoria, con principi la cui applicazione è invece rimessa alla valutazione dei competenti organi della società quotata, da effettuarsi sulla base delle circostanze del caso concreto. Ciò in quanto lo stesso Comitato per la *Corporate Governance* che ha predisposto e poi emendato il Codice di Autodisciplina, ha ritenuto che gli stringenti vincoli sanciti dal medesimo in materia di indipendenza degli amministratori debbano trovare applicazione nella misura in cui ciò sia necessario sulla base delle specifiche caratteristiche della società quotata e del suo azionariato.

Milano, 8 ottobre 2007